



COMITATO REGIONALE FISE UMBRIA

CORSO D'AGGIORNAMENTO

O.T.E.B. – ISTRUTTORI 1°livello – ISTRUTTORI 2°livello

C.E.Caldese

05 aprile 2011

Dott. Francesco Zappulla DVM, PhD

fr.zappulla@hotmail.it

3335420566

REGOLAMENTO VETERINARIO

Edizione in vigore dal 02 Marzo 2011

1. ORGANIZZAZIONE VETERINARIA CENTRALE:

Commissione Veterinaria Centrale;

Ufficio Veterinario.

e. Sub-Commissione Antidoping: E' un organismo tecnico-scientifico con funzioni propositive e consultive nei confronti del Presidente della Commissione Veterinaria Centrale per gli aspetti legali, farmacologici e tossicologici connessi al doping.

2. ORGANIZZAZIONE PERIFERICA


L'organizzazione veterinaria periferica è rappresentata dalla Commissione Veterinaria Regionale. La Commissione Regionale è costituita da almeno tre membri appartenenti alla categoria di veterinari associati .

Due membri sono nominati dal Consiglio Regionale e sono i consulenti tecnici dello stesso.

Il terzo membro è eletto dai veterinari associati *del* Comitato Regionale, con votazione indetta dal Comitato stesso, ed assume l'incarico di Rappresentante Regionale dei Veterinari Associati del proprio Comitato.

ORGANIZZAZIONE VETERINARIA FEDERALE

ORGANIGRAMMA



Iscrizione Documenti Cavalli A.P.A. – F.I.S.E.

D.M. del 5 maggio 2006

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Decreta:

Art. 2. Definizioni.

- 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
- **a) anagrafe equina:** il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall'Unione nazionale incremento razze equine di seguito denominato UNIRE;
- **b) azienda:** qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto.....;
- **c) titolare dell'azienda:** qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda.
- **d) allevamento:** l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda....,

- **e) proprietario dell'allevamento:** qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
- **f) detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonchè durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'allevamento della azienda;
- **g) equide:** un animale delle specie equina (*Equus caballus*), asinina (*Equus asinus*), o loro incroci (muli e bardotti);

- **h) equide registrato:** equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della [legge 15 gennaio 1991, n. 30](#);
- **i) equide da macello:** qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243](#);
- *Omissis*
- **m) dichiarazione di destinazione finale:** dichiarazione che indica se l'animale, al momento della sua identificazione, è stato destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, ovvero escluso dalla stessa. Tale dichiarazione deve sempre essere presente nel documento d'identificazione individuale dell'equide;
- *Omissis*
- **p) manuale operativo:** manuale operativo per la gestione dell'anagrafe equina emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2;

Art. 1. Finalità.

- 1. Le principali finalità dell'anagrafe equina sono:
- *a)* tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza);
- *b)* tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
- *c)* fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
- *d)* assicurare la regolarità nelle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse;
- *e)* prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.

Art. 3. Identificazione degli equidi.

- 1. Tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l'applicazione di un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale e dotati di un documento di identificazione denominato passaporto.
- 2. Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la madre entro i 7 mesi di età e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre. In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorità competente.
- 3. **Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007** ed identificati in conformità con la [decisione 93/623/CEE](#) della Commissione e la [decisione 2000/68/CE](#) della Commissione **saranno considerati rispettivamente identificati in conformità con il presente decreto.**
- 4. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi loro spostamento, e comunque entro il 1° marzo 2007, secondo quanto previsto dal presente decreto.

- 5. Gli equidi importati permanentemente provenienti da Paesi terzi devono essere identificati entro trenta giorni dall'arrivo nell'allevamento di destinazione....;

Art. 5. Documento di identificazione.


- 1. Tutti gli equidi sono dotati del documento identificativo denominato passaporto rilasciato dall'UNIRE, tramite le ANA e la stessa UNIRE per gli equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi.
- 2. Il passaporto deve essere conforme e contenere le informazioni previste compresa la dichiarazione di destinazione finale, come definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
- 3. Il passaporto è emesso a seguito della identificazione del soggetto e dell'acquisizione del certificato di fecondazione della madre (CIF)
- 4. Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento.

Art. 7. Registrazione dell'azienda.


- 1. Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera *b*), in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrato, a cura del titolare, presso il servizio veterinario competente per territorio *Omissis*. Ogni variazione relativa all'azienda deve essere comunicata al servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni dall'evento.


Art. 8. Emissione passaporto.

- 1. Entro sette giorni dalla nascita dell'equide, ed in ogni caso prima che esso lasci l'allevamento, il proprietario comunica l'evento all'Associazione Provinciale Allevatori (APA) utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. Per gli equidi registrati l'evento è comunicato anche all'ANA o all'UNIRE che gestisce il competente libro genealogico o registro anagrafico.
- 2. L'APA entro duecentodieci giorni dalla comunicazione provvede secondo le modalità di cui al manuale operativo a:
 - a) identificare l'equide sotto la madre verificando il certificato di intervento fecondativo (CIF) di cui all'art. 5, comma 3;
 - b) raccogliere i dati segnaletici dell'equide;

- c) raccogliere la dichiarazione di destinazione finale dell'equide resa dal proprietario e prevista nel Capitolo IX, parte II, dell'allegato alla [decisione 93/623/CEE](#) come modificata dalla [decisione 2000/68/CE](#) e successive modifiche; 
- d) impiantare il dispositivo elettronico d'identificazione individuale.
- *Omissis*
- 6. Le spese per il rilascio del passaporto sono a carico del proprietario dell'equide.

Art. 9. Obblighi del proprietario.

- 1. Il proprietario degli equidi, ad eccezione del trasportatore, deve tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico secondo il manuale operativo previsto dall'art. 6, comma 2. 
- 2. Il proprietario, inoltre:
 - a) provvede all'aggiornamento dei dati sul passaporto inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice di allevamento e la propria firma negli spazi previsti;
 - b) dichiara la destinazione finale dell'equide al momento dell'identificazione individuale. Tale dichiarazione è riportata sul documento d'identificazione dell'animale (passaporto);
 - c) comunica all'APA, entro sette giorni dall'evento il passaggio di proprietà dell'equide utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.

- 3. In caso di morte o di abbattimento di un equide, il proprietario:
- *a)* comunica immediatamente per iscritto alla APA, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sul quale è riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
- *b)* consegna il documento d'identificazione dell'animale (passaporto) alla APA;
- *c)* garantisce l'espianto del dispositivo di identificazione elettronico secondo modalità stabilite dal manuale operativo. 

- 5. In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario:
 - *a)* comunica l'evento per iscritto all'APA competente per territorio, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
 - *b)* consegna all'APA il documento d'identificazione dell'equide smarrito o sottratto, che provvede in modo analogo a quanto disposto al comma 4.
- 6. In caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario comunica l'evento per iscritto all'APA, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;

- 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'APA:
- *Omissis*
- *b)* qualora l'identità dell'animale sia accertata tramite la verifica del dispositivo elettronico d'identificazione individuale e corrisponda a quanto presente nella banca dati, rilascia un documento d'identificazione sostitutivo contrassegnato dalla dicitura «DUPLICATO», che deve riportare il medesimo numero d'identificazione originariamente assegnato all'equide;
- *c)* qualora i controlli di cui alla lettera *b)* non permettano di accertare l'identità dell'animale, l'equide deve essere comunque identificato ai sensi del presente decreto e il nuovo documento d'identificazione individuale (passaporto) emesso sarà contrassegnato come «secondo originale»;

Art. 11. Scambi di equidi da Paesi comunitari.

- 1. Gli equidi, introdotti in Italia da un altro Stato membro dell'Unione europea mantengono il documento d'identificazione rilasciato dalle autorità dello Stato di provenienza.
- 2. Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione presso cui sono introdotti gli equidi di cui al comma 1, deve provvedere anche per tali equidi ad assolvere agli obblighi stabiliti dal presente decreto entro i termini ivi fissati attraverso l'APA (7 gg) secondo le procedure stabilite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
- 3. L'APA entro cinque giorni lavorativi provvede all'inserimento dei dati nella BDE.

Art. 12. Importazione di equidi da Paesi terzi.

- 1. Gli equidi importati permanentemente in Italia da un Paese terzo devono essere provvisti del documento di identificazione individuale conforme alle disposizioni comunitarie e deve essere apposto loro un dispositivo individuale d'identificazione elettronica da parte dell'APA, secondo le modalità e i termini stabiliti (30 gg) dal presente decreto, nell'azienda di prima destinazione presso cui sono introdotti.
- 2. Gli equidi, importati per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
- 3. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.

Passaggi di proprietà

I passaporti per essere in regola devono essere intestati a nome del proprietario dell'equide e tutti i passaggi di proprietà devono essere comunicati all'Ente che ha rilasciato il passaporto e registrati dallo stesso sul passaporto.

Per i passaporti UNIRE ed ANICA ci si deve rivolgere direttamente alle rispettive associazioni.

Per i passaporti dell'anagrafe equidi o dei libri genealogici ci si rivolge all'APA.

Nuova procedura per l'iscrizione dei Cavalli al repertorio FISE.

Roma, 20 Dicembre 2010

GG/Prot. n. 10081

Dipartimento Veterinario

Al momento dell'iscrizione in FISE ogni cavallo deve risultare già inserito nell'Anagrafe Nazionale degli Equini e presentare i seguenti documenti:

1) Documento di identificazione del cavallo;

a) I Documenti Identificativi rilasciati da Associazioni di Razza Italiane riconosciute sono automaticamente inseriti in BDE

b) Il Documento di Identificazione AIA-APA è idoneo qualora compilato anche nella parte descrittiva e grafica del cavallo.

c) Il Documento di Identificazione straniero, già registrato presso AIA APA è da ritenersi idoneo;

d) Il Documento di Identificazione straniero, già registrato presso AIA-APA, **NON** redatto in una delle lingue ufficiali FEI deve essere Integrato dall'**Allegato "B"**

e) Il Documento di Identificazione straniero, già registrato presso AIA-APA **NON** redatto in una delle lingue ufficiali FEI (e dal quale il Veterinario FISE non possa dedurre l'identificazione del cavallo attraverso la descrizione grafica, il microchip o altri segni d'identificazione deve essere integrato dalla **traduzione giurata dei dati segnaletici del documento e dall'Allegato "B" compilato a cura di un Veterinario FISE;**

2) Allegato "A"

Regolamento per l'iscrizione dei cavalli ai ruoli FEI

Non saranno più emessi Passaporti FEI per i cavalli appartenenti all'Unione Europea, ma saranno emesse solo "Recognition Card" (c.d. "Sovracopertine").

Si parla quindi di "Documento F.E.I." e non più di "Passaporto FEI"

Per ottenere il Documento FEI è pertanto necessario che:

- a) il cavallo sia già in possesso di un Documento d'identificazione (Passaporto) riconosciuto dallo Stato di appartenenza
- b) e che questo sia stato già registrato nella Anagrafe nazionale degli Equidi
- c) e che questo stesso documento abbia la parte grafica dell'identificazione (così detto "pupazzetto") correttamente compilata ai sensi dei Regolamenti Veterinari FISE e FEI.

Movimentazione dei Cavalli sul Territorio

**REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004**

**sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che
modifica le direttive
64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97**

Art. 1 comma 5. Il presente regolamento **non** si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

N. DGS/VI/6512-P

Risposta al Foglio del
N.

Roma 7/4/2008

L'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale.

Si ritiene, pertanto, utile ed opportuno precisare che il trasporto di equidi al di fuori dei regimi previsti per l'autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvengano in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o delle "cose (equidi)" trasportate, non rientra nel campo di applicazione del regolamento in oggetto, così come stabilito all'articolo 1, punto 5 del medesimo regolamento.

Tuttavia, si ribadisce che l'obiettivo principale del legislatore rimane la protezione degli animali durante il trasporto, anche se questo non avviene per finalità economiche e, per tale motivo, tutti coloro che trasportano equidi dovrebbero essere edotti sulle norme di carattere generale previste dal regolamento 1/2005

“Manuale Teorico-Pratico sul trasporto del cavallo”

Gianluigi Giovagnoli

Ed. Mursia

7 RAPPORTI CON IL SERVIZIO VETERINARIO NAZIONALE

➤ Vaccinazioni

1. Tutti i cavalli che intendano partecipare a **competizioni FISE devono essere sottoposti ad un protocollo vaccinale** nei confronti dell'**influenza** seguendo lo schema vaccinale indicato nel foglietto illustrativo della specialità veterinaria utilizzata. [*Omissis*]
2. Se è previsto che il cavallo partecipi a una competizione FISE, tenuto conto delle caratteristiche dei vaccini attualmente autorizzati alla immissione in commercio sul territorio nazionale, **l'ultimo richiamo dovrà essere stato somministrato entro l'anno** [*Omissis*]
3. Per i cavalli in **importazione temporanea** o definitiva, ai fini della partecipazione ad eventi nazionali, **sarà considerato idoneo, come pregresso**, lo schema vaccinale approvato dalla **FEI**. I cavalli in **importazione definitiva adotteranno le norme FISE** tenendo conto delle prescrizioni previste dal foglietto illustrativo dell'ultimo vaccino effettuato nella nazione di provenienza.
4. **Non** si possono eseguire vaccinazioni nei **7 giorni precedenti l'arrivo in sede di concorso**.

7 RAPPORTI CON IL SERVIZIO VETERINARIO NAZIONALE

➤ Vaccini, somministrazione e certificazione.

Tutti i vaccini devono essere somministrati da un Medico Veterinario, il quale provvede a trascrivere le specifiche riguardanti il vaccino (numero di serie / lotto) data e modalità di somministrazione sul documento identificativo del cavallo [*Omissis*]

Il riscontro all'arrivo o nel corso di una manifestazione di **documenti privi di storie vaccinali o storie non conformi** a quanto previsto comporta:

- a) l'isolamento in box separati del cavallo non in regola con il programma suddetto;
- b) la segnalazione dell'irregolarità al Presidente di Giuria per i successivi provvedimenti del caso⁹.

Al fine di semplificare la corretta interpretazione delle norme FISE e FEI sull'argomento si riporta di seguito uno **schema riassuntivo indicativo** che evidenzia la necessita, ma **solo per chi intenda partecipare a gare FEI**, di avere praticato una vaccinazione di richiamo nei sei mesi che precedono la partecipazione ad un evento internazionale (nell'intervallo **tra 6mesi – 7giorni prima dell'evento**) inserita nel regolare iter previsto a livello nazionale.

6 REGOLAMENTO ANTIDOPING CAVALLI

1. Scopo delle gare equestri è di confrontare capacità di cavalli e cavalieri in uguali condizioni. Scopo del regolamento antidoping è di evitare che la performance normale di un cavallo possa essere modificata, intenzionalmente o no, con l'impiego di sostanze medicamentose o di procedure tendenti ad alterare la naturale prestazione del cavallo.
2. Si considerano sostanze medicamentose proibite tutte le sostanze che *[Omissis]* possono influire sulla performance di un cavallo in gara. [Allegato "M"](#)
3. Si considerano procedure tendenti ad alterare la naturale prestazione del cavallo tutte le metodiche che alterino il naturale equilibrio fisiologico dell'organismo animale.
4. E' competenza della Commissione Veterinaria, dei responsabili dei vari settori Sportivi FISE, indicare i concorsi nei quali ritengono opportuno venga effettuato il Controllo antidoping. *[Omissis]*
5. Al prelievo dei campioni, finalizzato al controllo antidoping, è incaricato un Veterinario Fiduciario FISE abilitato alla specifica funzione, che opera congiuntamente ad una persona incaricata dalla FISE deputata all'osservanza delle previste procedure formali.

6 REGOLAMENTO ANTIDOPING CAVALLI

6. E' vietato praticare qualsiasi trattamento [*Omissis*] a partire dal momento della scuderizzazione nell'area di gara, a meno che non venga autorizzato dal veterinario di servizio [*Omissis*] che comunicherà per iscritto (vedi [Allegato "E" e "E/bis"](#)) i motivi dell'autorizzazione, tipo e dosi [*Omissis*] al Presidente di Giuria [*Omissis*].

L'autorizzazione a partecipare alle gare dopo i suddetti trattamenti è comunque demandata alla Giuria, che ne farà menzione nel rapporto FISE sul concorso.

7. Il Comitato Organizzatore di qualsiasi manifestazione [*Omissis*] deve sempre garantire [*Omissis*] disponibilità, in area tranquilla non accessibile al pubblico, almeno due box forniti di lettiera in paglia e truciolo da adibire alle attività relative al controllo antidoping.

8. La scelta dei cavalli da sottoporre a controllo avviene per sorteggio o su indicazione del Presidente di Giuria, del delegato Veterinario o dell'incaricato F.I.S.E., tra loro in accordo o, ove previsto, con l'Ispettore Federale, o su indicazioni preventive da parte della Commissione Veterinaria o dai responsabili dei settori olimpici. La scelta deve Essere notificata al responsabile del cavallo per iscritto, prima dell'effettuazione dei prelievi, al termine della prestazione agonistica ([vedi Allegato L](#)).

6 REGOLAMENTO ANTIDOPING CAVALLI

9. L'identità del cavallo, qualora non sia stato possibile far “scortare” l'animale direttamente dal campo gara ai box antidoping, deve essere accertata attraverso il controllo dei certificati e/o il rilievo dei dati segnaletici e/o lettura di microchip. *[Omissis]*

10. Si considera persona responsabile del cavallo il concorrente che monta il cavallo nel concorso in cui si effettua il controllo antidoping. Il proprietario che risulti tale nell'archivio generale della FISE ovvero ne sia tale di fatto sarà responsabile in solido con il cavaliere qualora sia provato che il fatto sanzionabile derivi da una sua decisione. *[Omissis]*

La persona responsabile è, altresì, responsabile della condizione, gestione e salute del cavallo. La Persona Responsabile è responsabile di ogni accadimento al cavallo nel box, nelle scuderie e nei luoghi interni ed esterni all'evento senza che la inadeguatezza o l'assenza della sicurezza di tali luoghi possa costituire esenzione di responsabilità. *[Omissis]*

Se la Persona Responsabile è minorenne resta ferma la sua responsabilità e la responsabilità in solido del proprietario come sopra; dovrà inoltre essere considerata la responsabilità oggettiva dell'Istruttore o del Tecnico che segue il minore.

6 REGOLAMENTO ANTIDOPING CAVALLI

11. Il rifiuto di sottomettere il cavallo a controllo antidoping comporta il deferimento del concorrente, e/o proprietario del cavallo, alla Commissione di Disciplina [*Omissis*]
12. Il prelievo dei campioni o dei parametri necessari avviene al termine della prestazione del cavallo, qualora opportuno subito dopo la premiazione. Dal momento della comunicazione al cavaliere, il cavallo può restare sotto la sorveglianza del personale incaricato. Al prelievo dei campioni provvederanno il veterinario antidoping e la persona incaricata della FISE.
13. Uno stesso cavallo può essere sottoposto a controllo più volte nell'ambito dello stesso concorso. Tutti i cavalli iscritti ad una gara (anche se ritirati) sono soggetti al controllo antidoping. [*Omissis*]
14. La persona responsabile del cavallo o un suo rappresentante deve essere informato e può presenziare al prelievo dei campioni. La mancata presenza del responsabile del cavallo significa implicitamente l'accettazione formale della correttezza della applicazione delle procedure relative al controllo antidoping.

MODALITA' DI PRELIEVO

15. E' previsto il prelievo di campioni biologici o di parametri [*Omissis*]
17. Il materiale biologico prelevato viene suddiviso in due campioni, A e B.
20. I campioni prelevati sono inviati ad un laboratorio, [*Omissis*] segnalato dalla FISE su proposta della Commissione Veterinaria.
21. Il laboratorio provvede ad esaminare il campione A. In caso di risultato positivo il laboratorio dà tempestivamente comunicazione al Segretario Generale della FISE che comunica con il mezzo più rapido il risultato alla persona responsabile del cavallo come da documentazione disponibile.
22. La persona responsabile di un cavallo risultato positivo può, entro 10 giorni dal momento in cui è stato messo a conoscenza della positività, richiedere il controllo sul campione B. Tale controllo viene effettuato, a spese dell'interessato (persona responsabile), nello stesso laboratorio che ha esaminato il campione A. La persona responsabile può presenziare e richiedere che all'esame del campione B siano presenti anche fino a tre analisti o tecnici di sua fiducia. [*Omissis*] Qualora non sia richiesto il controllo del campione B deve ritenersi accettato il risultato della analisi del campione A.

PROVVEDIMENTI

27. Competente ad emettere sanzioni nei confronti di cavalli risultati positivi al controllo antidoping e relative persone responsabili è la Commissione di Disciplina della FISE, sentito il parere della Commissione veterinaria. Un risultato positivo al controllo antidoping implica comunque la squalifica da tutte le prove del concorso in questione e la restituzione degli eventuali premi vinti. La persona responsabile potrà inoltre essere soggetta ad ammenda e/o squalifiche di entità e durata stabilita a giudizio della Commissione di Disciplina.

POCEDURA FORMALE

28. Il Laboratorio di analisi spedisce i risultati delle analisi, riferiti al numero di [sigillo](#) del campione, all'Ufficio Veterinario della FISE il quale, in base al verbale di prelievo, risale alla persona responsabile del cavallo. La comunicazione di *“non negatività” al controllo antidoping* sarà quindi recapitata a tale responsabile [Omissis]

29. Dalla data di ricevimento della comunicazione il responsabile del cavallo, come previsto dal precedente articolo 22 ha 10 gg. di tempo per richiedere il controllo sul campione B. [Omissis]

30. Nel caso siano trascorsi 10 giorni senza ricevere il modulo richiesta di controllo sul campione B, nel caso in cui il responsabile del cavallo invii una rinuncia al controllo sul campione B o nel caso che tale controllo sia avvenuto e abbia confermato il risultato della *“non negatività”*, il cavallo è considerato *“positivo” al controllo anti-doping*.

31. I casi *“positivi”* sono quindi trasmessi dall'ufficio veterinario alla Procura Federale, la quale informa il Presidente della FISE e, per Suo conto, trasmette l'informativa alla competente [Procura della Repubblica](#). Da questo punto in poi sarà seguita la normale procedura prevista dal Regolamento di Giustizia della FISE.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Credits



In collaborazione con:

Associazione Scientifica Studentesca
"Restitutio ad Integrum"

con il patrocinio di:



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI TERNI

I nostri sponsor:



Federazione Italiana Sport Equestri
Comitato Regionale Umbria

Organizzazione a cura di:

**Commissione Veterinaria
Comitato Regionale FISE Umbria**

Dott. Francesco Zappulla
Dott.ssa Clarita Cavallucci
Dott. Giampaolo Teobaldelli

Info:

Federazione Italiana Sport Equestri C.R. UMBRIA
Via Martiri dei Lager, 65
Tel. 0755054940 Fax. 0755054940
fiseumbria@virgilio.it
www.fiseumbria.it

Foto: [unreadable]



**Cavalli, istituzioni,
procedure, leggi
e FISE clean sport**

18 aprile 2011, Aula Magna Facoltà
di Medicina Veterinaria di Perugia

Via San Costanzo, 4

ingresso libero

Equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide DPA) ed equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide non DPA)

- L'equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide DPA) è l'equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la dichiarazione di cui alla Parte III - A del Capitolo IX del passaporto [*Il sottoscritto proprietario/facente le veci del proprietario, dichiara che l'animale designato dal presente documento di identificazione è destinato alla macellazione ai fini di consumo umano.*]


- Detta dichiarazione va sottoscritta dal proprietario dell'equide all'atto del rilascio del documento da parte dell'organismo a ciò deputato.

- Tale dichiarazione potrà essere sospesa o annullata dal veterinario ufficiale in tutti i casi in cui quest'ultimo ritenga sussistano rischi per la salute del consumatore.



- L'equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide non DPA) è l'equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la Parte II del Capitolo IX del passaporto [*Il sottoscritto proprietario/facente le veci del proprietario, dichiara che l'animale designato dal presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione ai fini di consumo umano.*]
- La dichiarazione di esclusione dalla macellazione per la produzione di alimenti per il consumo umano è **irreversibile** e vincolante anche per gli eventuali futuri proprietari.

- Ai sensi del regolamento 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, e del regolamento N. 852/2004 che detta norme di carattere generale al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare, ogni soggetto pubblico o privato che detiene, con o senza fini di lucro, un Equide DPA è definito “**impresa alimentare**”, ricade nella “legislazione alimentare” e la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare è definito “ **Operatore del settore alimentare**”.



Registro di carico e scarico aziendale

- Ogni proprietario di animali dovrà avere un proprio registro di carico e scarico che, nella fattispecie degli equidi DPA, dovrà essere vidimato e numerato dal Servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente.
- Nel caso di aziende con numerosi proprietari di animali (scuderie, maneggi, ippodromi, centri materiale genetico, ecc) è possibile ricorrere ad un unico registro di carico e scarico in cui ogni pagina sarà intestata ad un diverso proprietario ed in cui nel frontespizio siano riportati solo il cod. az. e l'indirizzo.
- Nel caso di equidi non DPA è possibile ottemperare all'obbligo dello scarico delle movimentazioni cui non consegue passaggio di proprietà conservando nel registro copia del mod. IV




Registrazione dei trattamenti per equidi Destinati alla Produzione di Alimenti per l'uomo (equidi DPA)

- Presso le aziende ove sono detenuti equidi DPA, saranno conservati e mantenuti debitamente aggiornati i **registri dei trattamenti** previsti dal D.L.vo 193/2006 e/o dal D.L.vo 158/2005.
- **Prima di effettuare** o prescrivere qualsiasi trattamento ad un equide, da effettuare in ottemperanza al DLvo 193/2006, il **medico veterinario dovrà accertare** l'identità dell'equide e verificare lo "status" dell'equide nelle apposite sezioni del capitolo IX del passaporto e cioè verificare se l'equide da sottoporre a trattamento sia destinato (DPA) o non destinato (non DPA) ad essere macellato ai fini del consumo umano


- **Se il trattamento prescritto non è fra quelli consentiti per equidi DPA**, il medico veterinario dovrà assicurarsi che l'equide sia sicuramente escluso dalla catena alimentare verificando:
- che sia riportata la dizione *non è destinato alla macellazione ai fini di consumo umano* nella parte II del capitolo IX del passaporto
- che sia invalidata la parte III del capitolo IX.
- In questo caso il proprietario dell'equide dovrà garantire che la modifica dello stato dell'equide avvenuta compilando la parte II del capitolo IX, sia subito registrata dall'organismo che ha rilasciato il passaporto che provvederà quindi ad aggiornare la BDE.

- Per gli equidi DPA, i trattamenti con sostanze essenziali per la cura degli equidi previste dal **Reg.1950/2006/CE**, e somministrate in accordo con art 11 del DLvo 193/2006 (**Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti**), dovranno essere sempre registrati, oltre che sul registro dei trattamenti da conservare presso l'allevamento, anche nella parte III-B del Capitolo IX del passaporto.
- **Nessun obbligo di tenuta dei registri** e registrazioni dei trattamenti vige per gli equidi **non DPA** ad eccezione della **conservazione di copia delle ricette** adeguatamente compilate sino all'esaurimento del medicinale prescritto o smaltimento delle rimanenze.




Morte/abbattimento di un equide in azienda

- In caso di morte o abbattimento di un equide presso l'azienda, il proprietario/detentore è sempre tenuto a darne notizia ai Servizi veterinari dell'ASL competente per territorio, prima di provvedere allo smaltimento della carcassa.
- Ai fini della sicurezza alimentare, oltre alla registrazione del decesso nel previsto registro aziendale, dovrà essere mantenuta la documentazione relativa alla destinazione della carcassa degli equidi eventualmente morti o abbattuti presso l'azienda.



Vaccinazione di base necessaria
per avere immunità annuale



ELENCO SOSTANZE PROIBITE

1. I cavalli che prendono parte alle competizioni equestre debbono essere in buona salute e realizzare le loro performance sulla base delle loro reali capacità. L'impiego di un prodotto vietato può modificare la performance o mascherare un problema di salute e quindi falsificare il risultato di una prova. La lista dei prodotti vietati ha lo scopo di includere tutte le categorie ad azione farmacologica.

Le sostanze vietate sono tutte quelle di provenienza esterna, anche se di natura endogena, e cioè:

1. Sostanze che agiscono sul sistema nervoso¹⁹;
2. Sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare;
3. Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio;
4. Sostanze che agiscono sul sistema digestivo, escluse le sostanze specifiche per il trattamento orale delle ulcere gastriche²⁰;
5. Sostanze che agiscono sul sistema urinario;
6. Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo²¹;
7. Sostanze che agiscono sul sistema muscolo-scheletrico;
8. Sostanze che agiscono sulla pelle (es. agenti ipersensibilizzanti);
9. Sostanze che agiscono sul sistema sanguigno;
10. Sostanze che agiscono sul sistema immunitario, eccetto i vaccini previsti contro agenti infettivi.
11. Sostanze che agiscono sul sistema endocrino, secrezioni endocrine e loro equivalenti sintetici;
12. Sostanze antipiretiche, analgesiche ed antinfiammatorie;
13. Sostanze citotossiche.
14. Sostanze mascheranti.

2. Le sostanze per le quali è invece prevista una soglia massima sono di seguito elencate.

- Diossido di Carbonio disponibile 36 millimoli per litro di plasma.
- Boldenone (solo stalloni) libero e coniugato 0,015 µg per millilitro di urine.
- Dimetilsolfossido 15 µg per millilitro di urine o 1 µg per millilitro di plasma.
- Estradiolo (solo stalloni) libero e coniugato il cui rapporto tra 5α-estrano-3β, 17α-diolo e 5(10)-estrene-3β, 17α-diolo sia nell'urina di stalloni uguale a 1.
- Idrocortisone 1 µg per millilitro di urine.
- Acido Salicilico 625.0 µg per millilitro di urine o 5.4 µg per millilitro di plasma.
- Testosterone (castroni) libero e coniugato 0,02 µg per millilitro di urine.
- Testosterone (femmine) libero e coniugato 0,055 µg per millilitro di urina di puledre e fattrici (esclusi puledri).

¹⁹ La Caffèina ed i suoi metaboliti, teobromina e teofillina, non sono considerate sostanze vietate.

²⁰ I trattamenti orali con gli antagonisti dei recettori istaminici H₂ (Ranitidina o Cimetidina) e con gli inibitori della pompa protonica (Omeprazolo) sono permessi e non necessitano della presentazione dell'allegato E.

²¹ Il trattamento con altrenogest (Regumate) è consentito per le cavalle con problemi comportamentali legati con l'estro. Il trattamento con tale sostanza è consentito solo nei casi siano esaurite le seguenti condizioni.

- d) Se il cavallo è di sesso femminile e con problemi comportamentali.
- e) Se il trattamento segue quanto previsto (es. dosaggio e durata del trattamento) dalla ditta produttrice.
- f) Se l'Allegato E/bis è stato compilato in ogni sua parte ed accettato dal Presidente di Giuria prima della partenza del cavallo in gara.

DA COMPILARE A CURA DEL VETERINARIO CHE CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

Concorso _____

Data _____

Con la presente si chiede l'autorizzazione a trattare il sottodescritto cavallo

Con la presente si dichiara di avere trattato il sottodescritto cavallo per intervento urgente

Nome del Cavallo _____

Numero di Certificato di Iscrizione _____

Persona Responsabile _____

Motivo del Trattamento _____

Medicinali Usati _____

Nome Commerciale e Principio Attivo _____

Via di Somministrazione _____ Dose _____

Data e Ora della Somministrazione _____

Nome del Veterinario _____

Firma del Veterinario (leggibile) _____

DA COMPILARE A CURA DEL VETERINARIO DELEGATO

Il trattamento viene autorizzato come da Regolamento Antidoping.

Detto trattamento, se non d'urgenza, deve essere effettuato alla presenza del Veterinario delegato.

Dott. _____

NOME DEL VETERINARIO DELEGATO _____

FIRMA DEL VETERINARIO DELEGATO _____

DATA _____ ORA _____

DOPO L'ESAME SUCCESSIVO DEL CAVALLO SOPRAMENZIONATO IO DICHIARO CHE IL CAVALLO E'

IDONEO

NON IDONEO

A PARTECIPARE AL CONCORSO

IL PRESIDENTE DI GIURIA

IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO ANTIDOPING, SENTITO IL VETERINARIO DELEGATO

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

A PARTECIPARE AL CONCORSO.


FIRMA (LEGGIBILE) DEL PRESIDENTE DI GIURIA _____

5 Il trattamento con altrenogest (Regumate) è consentito per le cavalle con problemi comportamentali legati con l'estro. Il trattamento con tale sostanza è consentito solo nei casi siano esaudite le seguenti condizioni.

a) Se il cavallo è di sesso femminile.

b) Se il trattamento segue quanto previsto (es. dosaggio e durata del trattamento) dalla ditta produttrice.

c) Se l'Allegato E/bis è stato compilato in ogni sua parte ed accettato dal Presidente di Giuria prima della partenza del cavallo in gara.



NOTIFICA CONTROLLO ANTIDOPING

CAVALIERE NOTIFICATO IN GARA

CONCORSO del / /

COGNOME NOME

(del cavaliere responsabile del cavallo designato)

NOME DEL CAVALLO

NUMERO DI TESTIERA E/O NUMERO DI PASSAPORTO

ORA DI CONSEGNA

FIRMA DELL'INCARICATO
DELLA F.I.S.E.

FIRMA DEL CAVALIERE

.....

.....

DELEGATO DEL CAVALIERE

Non potendo presenziare alle operazioni di prelievo ed alla firma del Verbale delego per tali incombenze il

Sig.

Nato a il / /

FIRMA DEL DELEGATO

.....

ISTRUTTORE O TECNICO CHE SEGUE IL MINORENNE

COGNOME NOME

Nato a il / /

ISTRUTTORE O TECNICO F.I.S.E. n°

FIRMA DELL'ISTRUTTORE O TECNICO

.....

DELEGATO DELL'ISTRUTTORE O TECNICO


Non potendo presenziare alle operazioni di prelievo e alla firma del Verbale delego per tali incombenze il

Sig.

Nato a il / /

FIRMA DEL DELEGATO DELL'ISTRUTTORE O TECNICO


.....




Stralcio dal Regolamento Generale FISE

Articolo 23.

Le iscrizioni ai Concorsi di cavalieri juniores, **(fino al compimento del 18° anno)** children e giovanissimi debbono essere effettuate dal circolo di appartenenza con il consenso dell'Istruttore, il quale li deve accompagnare in gara; qualora sia impossibilitato, potrà delegare, (con delega scritta), altro Istruttore o Tecnico Federale con appropriata qualifica (O.T.E.B. o T.F.E.C. in possesso di 1° Grado S.O.).





- **Legge 20 luglio 2004, n.189 « Art . 544-ter.** e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
- **«Art. 638** (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, [Omissis] e si procede d'ufficio, [Omissis] se il fatto e' commesso su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

